CONTRATTO DI APPALTO

dei lavori di messa in sicurezza di alcuni muri di sostegno e parti di fabbricato di proprietà di ASL 3

CIG _____

Il giorno _____ presso gli Uffici dell'Area Tecnica dell'Azienda Sociosanitaria Ligure 3 "ASL 3", siti in Genova Corso Scassi 1 presso lo S.O. Villa Scassi

TRA

l'**Azienda Sociosanitaria ligure n° 3**, con sede in Genova, via Bertani 4 – P. IVA 03399650104, in persona dell' Arch. Enrico Maria Bonzano, nato a _____ il _____, Direttore f.f. della S.C. Riqualificazione Edilizia, che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome e per conto della predetta Azienda, nel seguito anche denominata "Stazione appaltante" (o "S.A."), "ASL 3" o "Commitente", che lo stesso rappresenta in forza della **determinazione n° 691 del 25/03/2020** dell'ASL 3, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito "RUP")

E

l'**Impresa _____**, con sede legale in _____, _____, ___/____ – _____, P. IVA _____, legalmente rappresentata dal Sig. _____ nato a _____ (__) il _____, che agisce quale Appaltatore di seguito anche semplicemente denominato "Appaltatore" o "Aggiudicatario";

PREMESSO

- che il presente contratto è stipulato in forma digitale in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- con **_____ n° _____ del _____** si è approvata la documentazione tecnico-amministrativa dell'appalto di cui in epigrafe;
- con **_____ n° _____ del _____** si è indetta una procedura di gara per la scelta del contraente ex art. 36 c. 2, lett. c-bis e c. 9-bis D.Lgs. 50/2016 e smi (Codice dei Contratti, nel seguito "Codice" o "Cod.");
- con **_____ n° _____ del _____** l'appalto è stato aggiudicato all'Impresa come sopra generalizzata, che ha proposto un ribasso del **_____%** sull'importo a base d'asta di **€ 175.711,07** (escluse IVA

e altre somme a disposizione della Stazione appaltante), di cui **€ 8.000,30** per oneri della sicurezza, come si evince dal relativo verbale di gara;

- il possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stato verificato positivamente dal Responsabile del procedimento;
- l'Appaltatore ed il Responsabile del procedimento danno contestualmente atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

Tutto ciò premesso

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premessa

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. La S.A., come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, concede all'Appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori alle condizioni giuridiche, economiche e tecniche di cui alla presente scrittura privata e alla documentazione tecnica posta a base di gara, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto (nel seguito "CSA"), consultabile agli atti della S.A., facente parte integrante del presente atto anche se non materialmente allo stesso allegato, le cui disposizioni sono integralmente richiamate ai fini di questo contratto.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 c. 5 della L. n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla S.A. e tutti gli altri soggetti indicati al c. 1 del medesimo articolo si farà riferimento al CIG in epigrafe, come meglio infra precisato all'art. 18;

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

1. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto a base d'asta è fissato in € _____ di cui € **8.000,30** per oneri della sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.
2. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui alla documentazione tecnica posta a base di gara, facente parte integrante del presente atto anche se non materialmente allo stesso allegata, che l'Appaltatore dichiara di

conoscere.

3. Il contratto è stipulato "**a corpo**".

Art. 4 - Domicilio dell'Appaltatore

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede come sopra generalizzata.
2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: _____ acceso presso _____ con sede in _____, _____.

Art. 5 - Termini di esecuzione - penali

1. I lavori saranno consegnati entro __ **giorni** dalla stipula del presente contratto.
2. L'Appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di __ **giorni** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo uno per mille dell'importo contrattuale.
4. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la S.A. può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 6 - Sospensione dei lavori

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione

rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

2. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
3. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
4. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla S.A. per cause diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 Cod., l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla S.A., non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 7 - Oneri a carico dell'Appaltatore

1. In osservanza alle disposizioni legislative, s'intendono a carico dell'Appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.
2. Sono a carico dell'Appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

Art. 8 - Contabilità dei lavori e pagamenti

1. Qualora prevista dalla normativa vigente al momento della sottoscrizione del contratto, sarà corrisposta a favore dell'Appaltatore un'anticipazione sul corrispettivo nella misura determinata dalle disposizioni in vigore.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla S.A. e non oggetto dell'offerta in sede di gara.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al c. 2.
5. Il pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al c. 3, è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere effettuato entro 45 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, c. 2, del codice civile.
6. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 trentadue mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
8. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel CSA di appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli

interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.

9. Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Art. 9 - Revisione dei prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 c. 1 lett. a) Cod. e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile.

Art. 10 - Variazione del progetto e del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati secondo le modalità previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al c. 1 e comma 2 del medesimo articolo.
2. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al c. 1 del presente articolo saranno possibili mediante nuova procedura di appalto.
3. Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.
4. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 Cod., tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della S.A. per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 11 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, deve essere confermato dal responsabile del procedimento. Tale certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla S.A. prima che il certificato di cui al c. 1 assuma carattere definitivo.

Art. 12 - Modalità di soluzione delle controversie

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, promuove l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione.
2. L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.
3. E' esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle controversie.

E' stabilita la competenza in via esclusiva ed inderogabile del Foro di Genova. Nelle more di un eventuale giudizio, l'affidatario non potrà sospendere o interrompere o rifiutarsi di effettuare i lavori e gli interventi relativi al contratto.

Art. 13 - Risoluzione e recesso del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 108, c. 1 Cod., le stazioni appaltanti possono *risolvere* un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 Cod.;
b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, c. 1, lettere b) e c) Cod. sono state superate le soglie di cui al c. 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, c. 1, lett. e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, c. 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo c. 3, lettere a) e b);

c. l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, c. 1 Cod. per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, c. 1, secondo e terzo periodo Cod.;

d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice;

2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a. nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b. nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 Cod.

3. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del CSA d'Appalto e gli articoli 108 e 109 Cod.

Art. 14 - Obblighi Appaltatore

1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'Appaltatore:

a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonché le eventuali proposte integrative;

b. aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni;

c. dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08 in riferimento alle lavorazioni concesse in subappalto.

2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:

a. l'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

b. ai sensi dall'articolo 90, c. 9, lett. b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della L. n. 98 del 2013, è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva.

3. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; la S.A. ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 15 - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. I lavori che l'Appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal CSA d'appalto; l'autorizzazione al subappalto è soggetta a quanto disposto dal c. 6.
3. Ai sensi dell'articolo 105, c. 8 Cod., il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della S.A. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subAppaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
4. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
5. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subAppaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la S.A., di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646 e s.m.i.

(sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

7. La S.A. corrisponde direttamente al subAppaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a. quando il subAppaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa;

b. in caso inadempimento da parte dell'affidatario

8. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la S.A., sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Art. 16 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

1. Nel rispetto dell'articolo 103, c. 1 Cod., l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante garanzia fideiussoria n° _____ rilasciata in data _____ dalla Società _____ per un importo pari al _____% dell'importo contrattuale.
2. La garanzia di cui al c. 1 è svincolata secondo le modalità previste nel CSA d'appalto e Art. 103 c. 5 Cod.
3. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rate di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
4. Ai sensi dell'articolo 103, c. 7 Cod., l'Appaltatore è obbligato ad assumere la responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori.
5. L'Appaltatore, ai fini di cui al c. 4, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza n° _____ rilasciata in data _____ dalla Società _____.

Art. 17 - Cessione contratto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1 lett. d) Cod.

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.
2. Ai fini di cui al c. 1, l'Appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
3. La S.A. verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.
4. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

Art. 19 - Normative di riferimento

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti.
2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, c. 16-ter, del D.Lgs.165/2001.
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 20 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e di eventuale registrazione in caso d'uso della presente scrittura privata, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.
2. I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che è a carico della S.A.

Art. 21 – L'Appaltatore dichiara:

1. - non sussistere relazioni di parentela, affinità o convivenza, frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci o i dipendenti della propria Impresa e i dirigenti o dipendenti dell'ASL ovvero situazioni di *pantouflage*, vale a dire di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'ASL che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
2. - di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante con deliberazione n° 305 del 28/06/2018 e reperibile su http://www.asl3.liguria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali e s'impegna, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Art. 22 - Trattamento dei dati personali

1. L'Appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13, del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" s.m.i.;
2. La Stazione appaltante informa l'Appaltatore che il titolare del trattamento è ASL 3 - Sistema Sanitario Liguria, con sede come in premessa specificato, rappresentata dal RUP come in premessa specificato, contattabile, al pari del Data Protection Officier (DPO), al seguente indirizzo e-mail: dipartimento.tecnico@pec.asl3.liguria.it.
3. In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento Europeo) e dal D. Lgs. 101/10.8.2018 "Codice della privacy italiano" relativi alla verifica di affidabilità dell'aggiudicatario per la designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo ed in osservanza del principio di responsabilizzazione di cui all'art. 5 c. 2 del Regolamento Europeo, l'aggiudicatario della procedura dichiara di eseguire le seguenti specifiche riguardanti:

a) Le finalità perseguite nel trattamento dati, quali precisate dalla Stazione appaltante, garantendo il rispetto delle medesime e illustrando quelle ulteriori perseguite, impegnandosi in tale ipotesi ad illustrare e produrre atti e garanzie necessarie volte ad informare previamente l'interessato nel caso di ulteriore trattamento dei dati per finalità diverse da quelle per cui i dati saranno raccolti e a trattare i dati in conformità al dettato normativo;

b) Di non comunicare, diffondere o condividere con terzi, neppure se individuati come sub gestori di procedure ovvero di attività, i dati oggetto di trattamento, salvo esplicita autorizzazione del titolare ovvero per adempimenti di legge;

c) Di gestire i diritti degli interessati e le relative banche dati a termini di legge;

d) Di comunicare tempestivamente al titolare e, comunque entro e non oltre cinque giorni, preferibilmente via PEC ovvero per posta elettronica ordinaria indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati, le richieste di esercizio dei diritti ricevute da eventuali interessati al fine di consentire all'Azienda Sanitaria ed Ente / Istituto del Servizio Sanitario Regionale di adempiere agli obblighi stabiliti per legge europea;

e) Di aver fatto sottoscrivere ai propri dipendenti o ai sottoposti alla sua autorità, che trattano i dati in parola, un patto di riservatezza, individuando altresì, per ciascuno di essi o per categoria, uno specifico ambito di trattamento dei dati collegato alle mansioni ricoperte, in relazione alle funzioni loro attribuite per svolgere il presente incarico;

f) Di osservare, applicare ed attuare, anche per conto di eventuali terzi affidatari, le disposizioni del Regolamento Europeo, con particolare riguardo alle misure di sicurezza organizzative e tecniche idonee adottate.

L'inadempimento di quanto disposto ai singoli punti da a) a f) comunque verificatosi, costituisce inadempimento grave, causa di risoluzione di diritto del contratto di adempimento ovvero di caducazione dell'atto deliberativo di adesione aziendale all'appalto in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, fatto salvo il ristoro di eventuali danni inerenti e/o derivanti da tali violazioni e l'obbligo di segnalazione al Garante per la protezione dei dati. L'esercizio di tale facoltà è effettuato con comunicazione scritta unilaterale a carattere recettizio. Le presenti disposizioni prevalgono su eventuali clausole contrattuali contrastanti.

Il presente Contratto, redatto in originale in n° 13 pagine a video mediante strumenti informatici, viene letto dalle

Parti contraenti, le quali lo dichiarano conforme alle loro volontà e, a conferma di ciò, lo sottoscrivono con firma digitale ex art. 1 c. 1 lett. s) del D.Lgs. n° 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Il presente Contratto assolve all'imposta di bollo ai sensi di legge.

Un esemplare originale del presente Contratto è acquisito nell'Archivio informatico aziendale della S.A.

Letto confermato e sottoscritto:

per l'Appaltatore **per l'ASL n° 3 Sistema Sanitario Liguria**

_____ **Arch. Enrico Maria Bonzano**

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare tutte le clausole del contratto indicate agli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22.

per l'Appaltatore

_____